UNIVERSITA' DEGLI STUDI *MEDITERRANEA* DI REGGIO CALABRIA
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia
Comparto didattica

Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Classe LMG/01)

Art. 1 - Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Classe LMG/01) in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, al Regolamento Didattico di Ateneo (RDA).
2. Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia. La composizione, le modalità di elezioni/nomina dei componenti e le attribuzioni del Consiglio del Corso di Studio e del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio sono disciplinate dagli articoli 44 e 45 dello Statuto di Ateneo.
3. L'ordinamento didattico (RAD) del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Classe LMG/01), con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, così come approvato dai competenti organi ministeriali è riportato nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 - Ammissione e preparazione iniziale

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in "Giurisprudenza" (Classe LMG/01) devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Le modalità e i termini di immatricolazione al primo anno e iscrizione ad anni successivi al primo sono indicati annualmente nel Manifesto generale degli studi dell'università Mediterranea di Reggio Calabria e pubblicati sul sito web: www.unirc.it.
3. A decorrere dall'a.a. 2014/2015, in attuazione di quanto previsto dal documento di programmazione triennale di Ateneo 2013-2015, approvato dagli Organi di Governo, gli studenti che intendono immatricolarsi ai corsi di Studio in Giurisprudenza e in Scienze Economiche, dovranno obbligatoriamente sostenere un test di ingresso (questionario di orientamento) per l'accertamento delle competenze in entrata. A tal fine, sarà predisposto e somministrato un test, formulato da un'apposita Commissione per Corso di studio, nominata dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 3 - Organizzazione didattica e Crediti formativi

1. L'organizzazione didattica del Corso di laurea prevede la distribuzione degli insegnamenti in due semestri. Le lezioni del I semestre hanno inizio di norma il 1 ottobre, si sviluppano in dieci settimane ed hanno termine entro la prima metà del mese di dicembre; le lezioni del II semestre hanno inizio dalla seconda metà del mese di febbraio e terminano entro la prima decade del mese di maggio.
2. Le forme ordinarie dell'attività didattica sono le seguenti: *lezioni, seminari, esercitazioni*. Sono ammesse anche forme straordinarie di attività didattica: *convegni, tavole rotonde, attività pratiche o altro*.

3. Le ore annue di didattica frontale che possono essere richieste al singolo docente di ruolo sono 120 per i docenti a tempo pieno e 90 per i docenti a tempo definito. I ricercatori vengono in genere esonerati da obblighi didattici, tranne motivate esigenze del Corso di laurea. In questo caso, ai ricercatori vengono preferibilmente attribuiti moduli didattici delle materie fondamentali. Almeno il 75% delle ore di lezione di ogni materia deve essere tenuta dal docente titolare del corso, mentre il 25% può essere svolto sotto forma di esercitazione o seminari da collaboratori autorizzati secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. Ogni docente ha l'obbligo di compilare il registro della/e materia/e insegnate, indicando alla fine di ogni lezione o seminario l'argomento svolto, nonché eventualmente anche il soggetto, collaboratore o personale esterno, che ha tenuto la lezione o seminario, nel rispetto dei limiti previsti nel comma precedente.
5. Il credito è l'unità di misura del lavoro dello studente universitario.
6. I crediti corrispondono ad attività formative e non rappresentano il voto riportato sul libretto, né sono un indice dell'importanza della disciplina. Gli studenti acquisiscono i crediti corrispondenti ad ogni attività formativa solo dopo averne superato il relativo esame.
7. Ogni credito rappresenta, tendenzialmente, 25 ore di lavoro dello studente. La laurea si considera acquisita, alla fine del quinquennio, con il raggiungimento dei 300 crediti. Il rapporto ore/crediti, per i docenti, è di 6 a 1, ovvero: sei ore di lezioni, seminari ed altre attività didattiche per ogni credito assegnato alla materia insegnata.
8. I tirocini e le altre attività formative sono disciplinate da apposito regolamento.
9. La valutazione ed il riconoscimento dei crediti per periodi di studio svolti all'estero per partecipazione ai programmi di mobilità internazionale o presso altre università convenzionate con la Mediterranea, avverrà secondo i criteri stabiliti dalla competente Commissione o in base ai bandi emanati annualmente dal Rettore.
10. L'Offerta formativa è tale da consentire agli studenti che lo vogliano di seguire percorsi formativi nei quali sia presente un'adeguata quantità di crediti in settori affini e integrativi che non sono già caratterizzanti

Art. 4 – Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a compilare un piano di studi ordinario, tramite la piattaforma informatica, secondo le tempistiche fornite dalla Segreteria didattica.
2. Lo studente può presentare un piano di studi individuale, redatto in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di Corso di studio e dal Consiglio di dipartimento e sarà successivamente approvato dal Consiglio di Corso di studio.
3. Il Consiglio di corso di studio nomina annualmente la commissione Piani di studio, composta, a rotazione, da 4 ricercatori afferenti al corso di studio e dal responsabile amministrativo della segreteria didattica. La Commissione, ove necessario, può consultare il rappresentante degli studenti nel Consiglio di corso di studio.

Art 5 – Attività di Orientamento

1. Il Corso di laurea svolge in collaborazione con le strutture centrali di ateneo e con soggetti esterni attività di orientamento in entrata, in itinere e in uscita.

Art. 6 – Attività di tutorato

1. L'Ateneo incentiva e coordina l'organizzazione di attività di tutorato rivolte a tutti gli studenti iscritti, con particolare attenzione ai neo-immatricolati. Le attività di tutorato mirano ad assistere gli studenti iscritti all'università lungo il percorso degli studi, favorire la partecipazione attiva al processo formativo, rimuovere gli ostacoli ed affrontare le difficoltà intervenendo anche a livello individuale e metodologico. Il Corso di studio recepisce il documento predisposto dal Prorettore delegato per l'orientamento , "*Piano operativo per l'incentivazione delle attività di tutorato e delle attività didattico-integrative a.a. 2014/2015*", che prevede che le attività di tutorato si distinguano in due tipologie:
   - *tutorato generale*, che consiste in orientamento ed accompagnamento nell'accesso al percorso universitario, nel supporto per l'accesso ai servizi e alle procedure amministrative dei Dipartimenti e dell'Ateneo;
   - *tutorato in aree disciplinari specifiche*, che consiste nel sostegno relativo ai contenuti disciplinari di insegnamenti per le quali si manifestano delle lacune.

Art. 7 – Passaggi interni e trasferimenti da altra sede

1. Salvo diversa indicazione, il termine ultimo per la presentazione della richiesta di passaggio da un altro corso di studio della stessa sede universitaria al Corso di laurea magistrale quinquennale è previsto nel Manifesto generale degli studi di Ateneo..
2. In tali casi:
   a) per gli studenti provenienti dal Corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza (V.O.) le materie obbligatorie appartenenti allo stesso settore disciplinare saranno convertite nei crediti previsti per le corrispondenti materie dell'ordinamento quinquennale;
   b) per gli studenti provenienti dai Corsi di laurea triennali in Scienze giuridiche o dai Corsi biennali di laurea magistrale in Giurisprudenza si riconosce l'equipollenza dei crediti delle materie già date a quelli delle materie del Corso di laurea quinquennale. Se invece i crediti non corrispondono, si prevede nelle singole discipline l'integrazione dei crediti mancanti. In merito si rinvia alle indicazioni fornite sui programmi e sui testi consigliati dai singoli docenti.
   c) per gli studenti che provengono dal Corso di laurea in Scienze economiche, se si tratta di materie appartenenti a Settori Scientifici Disciplinari previsti dal Corso di laurea quinquennale si riconosce l'equipollenza dei crediti delle materia già date. Se invece si tratta di materie appartenenti a Settori Scientifici Disciplinari non previsti dal Corso di laurea quinquennale, circa eventuali equipollenze e/o integrazioni dovrà esprimersi di volta in volta, su proposta del Consiglio di corso di studio, il Consiglio di Dipartimento.
   d) Per gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale in Scienze Giuridiche, nell'impossibilità di iscriversi al Corso di laurea specialistica (disattivato), è possibile proseguire la carriera universitaria chiedendo l'iscrizione al IV anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico, ottenendo il riconoscimento della pregressa carriera.

3. Gli studenti che effettuano il trasferimento al Corso di laurea magistrale quinquennale saranno iscritti all'anno corrispondente al numero di crediti già acquisiti, secondo quanto indicato nella tabella 1, sotto riportata.
4. Ulteriori regole specifiche di riconoscimento crediti in relazione a determinate materie potranno essere stabilite dalla Commissione piani di studio e approvate successivamente dagli Organi collegiali del Dipartimento.
5. Per le materie che risultano in difetto di 1 o 2 CFU, il debito dello studente si intende sanato d'ufficio.
6. Per le materie date nel Corso di Laurea in Giurisprudenza V.O. (quadriennale), si segue un criterio di corrispondenza sostanzialmente piena (es. Cost.=Cost.; Diritto Privato=Diritto Privato; Diritto Amm.= Diritto Amm.).
7. L'esame di Economia Politica viene riconosciuto per un massimo di 5 CFU nella disciplina Scienza delle finanze.
8. L'esame di Diritto pubblico viene considerato come una materia a scelta dello studente.
9. La disciplina di Diritto romano del Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche (9/10 CFU) viene convalidata per Storia del diritto romano (7 CFU) e i crediti in eccedenza saranno assegnati a Istituzione di diritto romano.
10. Per le materie sostenute nel Corso di Laurea in Economia e Commercio o Scienze Politiche V.O. (quadriennale),che abbiano la stessa denominazione di materie del Corso di Laurea in Giurisprudenza, si segue un criterio di corrispondenza sostanzialmente piena (es. Diritto Cost.=Diritto Cost.; Diritto Privato=Diritto Privato; Diritto Amm.= Diritto Amm.);
11. Le materie non più attive in Ateneo e le materie sostenute presso altri Atenei saranno convalidate/riconosciute esclusivamente se c'è corrispondenza o affinità tra i settori scientifico disciplinari o, in subordine, se verrà valutata la coerenza tra i programmi e i contenuti disciplinari della disciplina sostenuta con una disciplina attivata in Ateneo;
12. Per gli allievi dei Corpi di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Marina Militare, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale), sarà previsto il riconoscimento delle discipline sostenute in base alla loro articolazione in CFU e alla coerenza dei programmi sostenuti con quelli previsti nel percorso formativo del CdL Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza;
13. Agli studenti che in precedenti carriere hanno sostenuto la disciplina "Informatica", SSD INF/01, saranno riconosciuti 3 CFU nella disciplina "Diritto dell'Informatica" , SSD IUS/01 e dovranno, pertanto, sostenere nella medesima disciplina un'integrazione pari a 3 CFU.
14. Gli studenti che in carriere pregresse presentano insegnamenti riconoscibili nell'ambito delle materie a scelta – lettera D – potranno ottenere riconoscimenti per un massimo di 20 CFU, fermo restando l'arrotondamento in eccesso necessario alla convalida dell'esame sostenuto. Tale previsione comporterà la possibilità che lo studente abbia nel piano di studi individuale un numero di insegnamenti a scelta dello studente – lettera D, inferiore a quattro purchè sia rispettato il numero di 20 CFU previsti per tale tipologia dall'ordinamento degli studi.
15. Il termine ultimo per l'accoglimento della richiesta di trasferimento da altra sede universitaria è fissato dal Manifesto generale degli studi di Ateneo.

16. Gli studenti trasferitisi da altro Dipartimento o da altra sede universitaria, o decaduti da precedenti corsi di studio ed immatricolati nel Corso di laurea magistrale quinquennale, potranno, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione, chiedere la convalida degli esami eventualmente già sostenuti. In tal caso, l'anno di iscrizione sarà determinato in base ai criteri indicati nella tabella 1.

17. Il Consiglio del Corso di laurea approverà le richieste presentate, previa istruttoria della Commissione Piani di studio che propone sia i crediti attribuiti agli esami convalidati sia l'anno di corso al quale lo studente verrà iscritto.

18. Gli studenti che hanno chiesto il trasferimento potranno sostenere gli esami dal I appello utile .

Tabella 1

Numero crediti	Anno di iscrizione
1 -39 CFU	**I ANNO**
40 - 81 CFU (La soglia minima di 40 corrisponde ai 2/3 dei 60 CFU del I anno)	**II ANNO**
82 - 118 CFU (La soglia minima di 82 corrisponde, in base ad arrotondamento per eccesso, ai 2/3 dei 120 CFU complessivi del I e II anno)	**III ANNO**
119 – 156 CFU (La soglia minima di 119 corrisponde, in base ad arrotondamento per difetto, ai 2/3 di 179 CFU complessivi del I, del II e del III anno)	**IV ANNO**
157 CFU (La soglia minima di 157 corrisponde, in base ad arrotondamento per difetto, ai 2/3 di 236 CFU complessivi del I, del II, del III e del IV anno)	**V ANNO**

Art. 8 – Prenotazione degli esami per gli studenti in attesa del riconoscimento crediti

1. Gli studenti che hanno presentato istanza di trasferimento da altra Università/Dipartimento/Scuola o corso di studio, possono prenotarsi attraverso l'apposita procedura informatizzata.

Art. 9 - Esami e verifiche

1. I crediti relativi a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente col superamento di un esame finale di profitto.

2. Prove intermedie di accertamento e valutazione dell'apprendimento, anche riferite a moduli autonomi in cui sia eventualmente articolato il corso di insegnamento, non danno diritto alla registrazione parziale dei crediti attribuiti al corso di insegnamento e sono eventualmente documentate solo a fini interni.

3. La valutazione dell'esito dell'esame è espressa in trentesimi, con eventuale lode. L'esame è superato con il conseguimento di una votazione di almeno 18/30.
4. Al candidato è consentito di rinunciare a proseguire l'esame. La rinuncia a proseguire l'esame viene registrata, ma non viene riportata sui certificati di carriera universitaria (compresi quelli forniti dalla segreteria alla commissione di laurea e di diploma).
5. La registrazione sul libretto avviene solo nel caso di superamento della prova.
6. Gli esami finali sono organizzati in appelli. Per ogni corso di insegnamento sono previsti sei appelli ordinari e uno straordinario, esclusivamente riservato agli studenti fuori corso, militari, lavoratori o in servizio civile, laureandi e agli studenti iscritti ai corsi singoli.
7. Gli appelli sono fissati all'inizio d'anno secondo la programmazione annuale. Tra le date di inizio di due appelli consecutivi devono, salvo casi eccezionali, intercorrere quindici giorni. Le date di svolgimento degli appelli di esame sono rese pubbliche di norma all'inizio di ogni anno accademico sul sito del Dipartimento.
8. Ogni docente deve fare in modo che tra la data dell'ultima lezione e il giorno dell'esame intercorrano almeno sette giorni. In ogni caso, vi è obbligo di alternanza tra periodo di esami e di lezioni e non è consentito variare le date degli uni e delle altre se non per motivate e indifferibili esigenze, autorizzate dal Coordinatore del Corso di Laurea.
9. Lo studente che su invito del docente non si ritiri può proseguire l'esame: il giudizio finale promosso o respinto viene verbalizzato. Lo studente respinto non può presentarsi all'appello successivo.
10. Salvo diversa indicazione disposta dal docente, per il biennio successivo all'anno di frequenza, lo studente ha diritto, facendone richiesta all'inizio dell'appello, ad essere esaminato sul programma e sui testi consigliati del proprio anno di corso. Tale agevolazione non è tuttavia automaticamente consentita per l'ipotesi in cui le modifiche o gli aggiornamenti del programma si siano resi necessari per un adeguamento della materia d'esame a nuove e particolarmente significative discipline normative ad essa inerenti. In ogni caso per le propedeuticità valgono le regole vigenti al momento in cui l'esame doveva essere dato.

Art. 10 – Commissioni d'esame e verbalizzazione

1. Le commissioni di esame sono formate da professori e da ricercatori del settore scientifico/disciplinare del corso o di settore affine e sono regolarmente costituite con la partecipazione di almeno due componenti.
2. Possono far parte delle commissioni di esami, i professori a contratto, i titolari di assegni di ricerca, i dottori di ricerca, i dottorandi e coloro che siano stati nominati cultori della materia con la procedura prevista dal Consiglio di Corso di laurea.
3. Su proposta del Coordinatore del Corso di laurea, il Direttore del Dipartimento provvede annualmente alla nomina delle commissioni, che sono presiedute dal docente ufficiale del corso o, eventualmente, da un professore a contratto/supplente, se affidatario dell'insegnamento oggetto delle prove di esame.
4. La composizione delle Commissioni d'esame deve essere resa nota annualmente sul sito web di ateneo.
5. Dall'anno accademico 2014/2015, la verbalizzazione degli esami avviene in modalità elettronica secondo le linee di indirizzo approvate dall'Ateneo.

6. La verbalizzazione degli esami dei Corsi ad esaurimento (ante D.M. 509/99 ed ex D.M. 509/99) continuerà ad essere effettuata tramite gli appositi registri cartacei.

Art. 11 – Iscrizioni ed elenchi.

1. Lo studente si iscrive agli esami esclusivamente in modalità *on line* accedendo dalla propria area riservata fino ad una settimana prima della data di inizio della prova.
2. Il docente provvede a depennare dall'elenco i candidati che non si presentano all'appello.
3. Nel caso in cui il numero degli iscritti non consenta l'espletamento degli esami nell'arco di un giorno il docente è tenuto a suddividere gli esaminandi per giorni dando comunicazione del calendario delle prove di esame. Detto calendario dovrà garantire, nei limiti del possibile, la continuità dell'appello di esame e l'esigenza che la sua durata sia contenuta in un ragionevole arco temporale.
4. Nel caso di esami verbalizzati in violazione delle regole di propedeuticità, la segreteria informa il coordinatore del corso di studio e il Direttore del Dipartimento che procederanno, di concerto, all'annullamento.

Art.12– Propedeuticità

1. Il Consiglio di Corso di studio nell'approvare il Manifesto degli studi, indica la propedeuticità tra le materie.
2. Nel caso di mancata deliberazione, si intendono confermate le propedeuticità dell'anno precedente.

Art. 13 – Richiesta Tesi e Prova Finale

1. La tesi di laurea del corso magistrale di Giurisprudenza, consistente in un elaborato scritto svolto sotto la guida del docente relatore e/o dei suoi collaboratori, vale 16 crediti.
2. Eccezionalmente, ove la migliore esposizione del tema lo richiedesse, è consentito al candidato di accompagnare la stesura dell'elaborato scritto con l'integrazione di idoneo materiale multimediale.
3. La richiesta della tesi da parte dello studente deve avvenire almeno otto mesi prima della seduta di laurea, salvo che per le materie dell'ultimo anno di corso.
4. L'oggetto della tesi è individuato dal relatore cercando di tener conto delle attitudini e delle proposte del candidato.
5. È ammessa, la redazione di *tesi interdisciplinari*, su argomenti concordati fra due o più docenti In questo caso, l'elaborato sarà presentato in seduta di laurea da entrambi i relatori.
6. Al di sotto delle 25 tesi annue non è consentito al docente rifiutare le richieste di tesi presentate dagli studenti. Di regola, non è consentita l'assegnazione di più di 35 tesi annue.
7. Ogni assegnazione di tesi da parte dei docenti è accompagnata da un modulo che gli studenti, per i dovuti accertamenti e raccolta statistica, dovranno consegnare alla Segreteria del Corso di laurea.
8. Le tesi consentono l'acquisizione di un punteggio da 0 a 6 punti.
9. Il superamento dell'esame di laurea e l'assegnazione del punteggio è frutto di valutazione collegiale dei componenti della seduta di laurea. I collegi sono composti da un numero minimo di 7 docenti, interni o esterni. In assenza del Direttore di Dipartimento o del

Coordinatore del corso di laurea, la Presidenza è sempre affidata al docente ordinario interno più anziano in ruolo.

10. Per entrambi i tipi di tesi ricordati, di fronte a elaborati di pregio, è concesso l'arrotondamento *in melius* di un punto, solo su richiesta del relatore e all'unanimità del collegio che compone la seduta di laurea, esclusivamente per pervenire ai risultati di 100/110, 105/110 e 110/110

11. Per ogni lode ricevuta nelle materie fondamentali e caratterizzanti, il laureando ha diritto a una percentuale di 0,30 punti in più rispetto al voto di partenza di laurea.

12. Solo nell'ipotesi ove:
    – il voto di laurea sia di 110 e lode;
    – la tesi sia stata seguita da relatore e correlatore (italiano o straniero);
    – il file pdf/a sia stato depositato presso la Segreteria del Corso di Studi almeno 1 mese prima della seduta per la visione di tutti i docenti;
    – l'elaborato presenti almeno un carattere di sicura originalità;
    – via sia il consenso unanime del collegio che compone la seduta di Laurea;

è possibile che i relatori chiedano che, nel verbale della seduta di laurea, al di là della lode, sia fatta menzione di un'eventuale e parziale pubblicazione dell'elaborato, con le opportune revisioni e modifiche.

13. Gli studenti che sosterranno l'esame di laurea entro il V anno in corso, avranno diritto ad un ulteriore punto rispetto a quelli previsti.

14.Gli studenti che hanno svolto l'Erasmus Studio conseguendo almeno 12 cfu e gli studenti che hanno svolto il traineeship, avranno diritto ad un ulteriore punto rispetto a quelli previsti.

15. Esclusivamente per le tesi di *particolare valore*, seguite sia da un relatore sia da un correlatore (italiano o straniero) indicato dal relatore, assegnate almeno 8 mesi prima della seduta di laurea e consegnate in Segreteria Didattica almeno 1 mese prima e con parere favorevole da parte dei due docenti, è possibile avere un punteggio massimo di 8 punti. L'elaborato sarà depositato presso la Segreteria Didattica del Corso di Studi e di tale adempimento sarà data comunicazione a tutti i docenti.

16 I documenti per la laurea e la tesi, in formato elettronico (pdf), vanno consegnati in segreteria inderogabilmente almeno 21 giorni prima della data prevista.

17. Nel corso dell'anno accademico si svolgono, salvo ragioni eccezionali, almeno 5 sedute di laurea.

Art. 14 – Periodi di studio svolti presso Università straniere

1. Il Consiglio di Corso di studio incoraggia la mobilità internazionale degli studenti come mezzo di scambio culturale e integrazione alla loro formazione personale e professionale ai fini del conseguimento del titolo di studio. Riconosce pertanto i periodi di studio svolti presso strutture universitarie straniere nell'ambito di accordi bilaterali (in particolare quelli previsti dal Programma Erasmus, ma anche da altre convenzioni stipulate dall'Ateneo) come strumento di formazione analogo a quello offerto dal Dipartimento a parità di impegno dello studente e di contenuti coerenti con il percorso formativo.

2. Il Learning Agreement è il documento che definisce il progetto delle attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste per il Corso di Studio. Esso stabilisce, preventivamente, un numero di crediti equivalente a dette attività,

proporzionalmente al periodo di permanenza all'estero (60 crediti per una annualità, 30 per un semestre, 20 per un trimestre), e deve essere elaborato dallo studente insieme al delegato Erasmus di Dipartimento.

3. La scelta delle attività formative da svolgere all'estero viene effettuata in maniera che esse, nel loro insieme, siano mirate all'acquisizione di conoscenze e competenze coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, senza ricercare l'equivalenza dei contenuti, l'identità delle denominazioni o la corrispondenza univoca dei crediti tra le singole attività formative delle due istituzioni.
4. Al termine del periodo di studio, il Consiglio di Corso di Studio, su proposta del Delegato Erasmus di Dipartimento e in base ai risultati conseguiti e adeguatamente documentati dall'Ateneo estero (nel caso del Programma Erasmus, attraverso il Transcript of Records), riconosce l'attività formativa svolta all'estero per quanto riguarda i CFU acquisiti presso l'Università straniera, e per l'eventuale votazione conseguita, con riguardo agli esami che vengono convalidati.
5. A ciascun esame il Consiglio di Corso di Studio assegna una votazione corrispondente al giudizio di merito conseguito all'estero, basandosi, ove possibile, sul sistema semplificato "Tabella dei voti ECTS", riportato sulla Guida ECTS dell'Unione Europea, che mette a confronto la tabella che rileva la distribuzione statistica dei voti attribuiti nell'ultimo biennio nei corsi appartenenti all'Area di Giurisprudenza, con la corrispondente tabella percentuale rilevata dall'Università che ha ospitato lo studente. La tabella sarà pubblicata sul sito di Ateneo, nella pagina www.unirc.it/internazionalizzazione.php.
6. L'attività di studio e ricerca svolta all'estero ai fini della preparazione della prova finale o di tirocini formativi viene riconosciuta, in termini di CFU, nelle rispettive voci previste dall'ordinamento del Corso di Studio. Agli studenti che effettuano stage all'estero, attraverso il programma di mobilità Erasmus Traineeship, con durata di almeno due mesi, sono riconosciuti almeno 6 CFU.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa rinvio al Regolamento didattico di Ateneo e alla normativa vigente in materia.